



Fornitura voltura

Energia Elettrica
Gas Naturale

Area riservata all'azienda

Codice Cliente
Num. Contratto
N° Protocollo

RICHIESTA DI VOLTURA CONTRATTO
(salvo buon fine)

Dati del cliente (da completare in modo leggibile e stampabile)

Ragione Sociale
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Prov.
Nazione
Indirizzo/sede legale
Città
C.A.P.
Provincia
Nazione
Codice fiscale
Partita IVA
Tipo di documento
C.I.
Pat.
Pass.
N°
Rilasciato da:
in data
Telefono
Cell.
email
Inoltro bolletta via email
Recapito fattura (se diverso da residenza)

Voltura (inserire i dati relativi alla fornitura gas e/o energia elettrica) - in caso di voltura Mortis Causa allegare Dichiarazione sostitutiva di Certificazione

Precedente intestatario: Cognome
Nome
Indirizzo
Via/Viale/Piazza
N°
Città
C.A.P.
Provincia
Nazione
Recapito fattura chiusura
Data decorrenza voltura
Firma del vecchio intestatario

Dati fornitura Energia Elettrica Descrizione Offerta

POD
multi POD
Potenza Contr. (Kw)
Tipologia di utenza
D2
D3
D3NR
AU
IP
VL1 - Voltura a parità di condizioni
VL2 - Voltura con variazioni di condizioni
Periodicità fatturazione
mensile
bimestrale
trimestrale
Aliquota Iva agevolata (allegare dichiarazione)
10%
esente
Autolettura

Dati fornitura Gas Naturale Descrizione Offerta

PDR
Multi PDR
Categoria D'Uso
Giorni di consumo settimanale n°
Matricola Contatore
Classe
Consumo annuo previsto (smc)
Aliquote agevolate su imposte di consumo (allegare dichiarazione)
Periodicità fatturazione
mensile
sei volte all'anno
trimestrale
Autolettura

Table with 3 columns: Ulteriori Oneri Accessori, descrizione, €

Dichiarazione sostitutiva

Al fine di quanto richiesto ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, informato delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, relativamente alla fornitura, dichiara di avere qualità di:

Proprietario
Affittuario
Amministratore
Legale rappresentante
Altro:
data
Firma del Cliente (per esteso e leggibile)

Accettazione della presente offerta e delle relative condizioni

Il cliente dichiara di accettare il contenuto della presente offerta e, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., di aver letto e di approvare tutte le condizioni riportate sul fronte e sul retro dello stampato qui sottoscritto e di approvare specificamente i seguenti articoli delle condizioni generali di fornitura: art.5 (modifica del contratto), art.6 (sospensione della fornitura e risoluzione del contratto), art.7 (esclusione di responsabilità e forza maggiore), art.9 (pagamento dei corrispettivi) e di corrispondere al fornitore quanto previsto dal Distributore locale per l'evazione della pratica.

data
Firma del Cliente (per esteso e leggibile)

Mandato per l'autorizzazione di addebito in conto delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT

Intestatario del c/c
Nome
Cognome
C.F.
paese
cni eur
cni
codice abri
codice cab
numero conto
Codice Iban

Il titolare del conto corrente ("Titolare") autorizza il creditore Sienergia a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente identificato dal codice IBAN sopra indicato relativo alle fatture della presente proposta contrattuale e la banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni di Sienergia. In caso di mancato pagamento, esso dovrà essere effettuato a Sienergia direttamente a cura del Cliente. Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la banca stessa. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebito, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, per i clienti "Consumer" eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto, per i clienti non "Consumer" eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro la data di addebito in conto.

data
Firma del Sottoscrittore (per esteso e leggibile)

## Condizioni generali e particolari di fornitura

### Art. 1 OGGETTO

Il presente Contratto, costituito dalla Proposta di Contratto, dalle presenti Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari di Fornitura di energia elettrica, dalle Condizioni Particolari di fornitura di gas naturale e dagli Allegati, disciplina la fornitura di gas naturale ed energia elettrica da parte di Sienergia s.r.l. (di seguito il "Fornitore") al Cliente, presso i punti di prelievo (di seguito "Punto di Prelievo") e di consegna (di seguito "Punto di Consegna") indicati nella Proposta di Contratto.

### Art. 2 PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto ha durata annuale a partire dalla data in cui il cliente ha la effettiva disponibilità della fornitura e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. Il presente Contratto si intende perfezionato con la comunicazione da parte del Fornitore dell'accettazione della Proposta di Contratto; l'accettazione potrà indicare una data di avvio della fornitura diversa rispetto a quella riportata nella Proposta di Contratto. 2.2 Il Contratto si intenderà in ogni caso perfezionato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 delle Condizioni Particolari di fornitura gas naturale, con l'avvio della fornitura.

2.3 L'esecuzione del Contratto, qualora trattasi di switching da precedente fornitore, è subordinata al rilascio da parte del Cliente di una copia dell'ultima bolletta ricevuta dal fornitore uscente, attestante la regolarità dei pagamenti.

2.4 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di dare parzialmente seguito, mediante comunicazione scritta al Cliente, alla Proposta di Contratto (attivando soltanto la fornitura di energia elettrica ovvero la fornitura di gas naturale) qualora sussistano motivi tecnici e/o amministrativi che ne impediscono la completa attivazione. L'esecuzione del Contratto è condizionata al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching;

2.5 Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

### Art. 3 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

3.1 Il Cliente avrà diritto di recedere dal presente Contratto, fatta salva una diversa ed espressa richiesta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e dell'Allegato A alla deliberazione 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, qualora il Contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, entro 14 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della Proposta di Contratto da parte del Cliente. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata a/r all'indirizzo Sienergia. s.r.l. - Via Francesco Tedesco 65 - 83100, Avellino (AV); la comunicazione può altresì essere inviata, entro il termine di cui al presente Articolo, mediante fax (al n. 0825769361) oppure all'indirizzo mail info@sienergia.it, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata a/r entro le quarantotto ore successive.

3.2 Resta inteso che, in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore degli obblighi di informazione di cui al Codice del Consumo, il Cliente può recedere nei termini ivi previsti.

### Art. 4 USO DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA

4.1 Il Cliente non può cedere il gas e l'energia elettrica a terzi, utilizzarli per usi e in luoghi diversi da quelli indicati nella Proposta di Contratto, ovvero in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni.

4.2 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore qualsiasi variazione intervenuta nei dati riportati nella Proposta di Contratto. In difetto di quanto sopra, il Cliente rimane obbligato verso il Fornitore per il pagamento dei corrispettivi (inclusi imposte e accessori) relativi al consumo dell'energia elettrica e/o del gas effettuato.

4.3 Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas e l'energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas e/o dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza.

4.4 Il Fornitore in caso di accertate irregolarità rispetto a quanto previsto ai punti che precedono ha facoltà di sospendere la relativa fornitura secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

### Art. 5 MODIFICHE DEL CONTRATTO

5.1 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente Contratto. Nell'ipotesi in cui per giustificato motivo si renda necessario il ricorso da parte del Fornitore a tale facoltà, quest'ultimo ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente, con un preavviso non inferiore ai 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Detta comunicazione deve contenere (i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (ii) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; (iii) la decorrenza della variazione proposta nonché (iv) i termini e modalità per la comunicazione, da parte del Cliente, dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.

5.2 In caso di violazione di quanto previsto al precedente punto 5.1, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nei termini e modalità previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (di seguito "Autorità"); ad oggi l'indennizzo previsto è pari a 30 €.

### Art. 6 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 In caso di qualsivoglia violazione del presente Contratto da parte del Cliente è facoltà del Fornitore sospendere la fornitura di energia elettrica e di gas, ovvero risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile. La sospensione o la risoluzione avranno effetto a partire dallo scadere del termine, comunque non inferiore a 20 giorni, che il Fornitore assegnerà al Cliente mediante apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, ove entro detto termine il Cliente non abbia posto rimedio alla violazione contestata.

6.2 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile è facoltà del Fornitore risolvere il presente Contratto, mediante semplice dichiarazione, inviata dal Fornitore a mezzo raccomandata al Cliente, nei seguenti casi:

- mancato versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di fornitura;
- prelievo fraudolento dell'energia elettrica e/o del gas a danno del Fornitore e/o dell'i Distributore/i locale/i;
- manomissione e rottura dei sigilli del gruppo di misura;
- utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto;
- situazioni di imminente pericolo dovute a perdite di gas o gravi deficienze tecniche;
- comunicazione di dati e informazioni incomplete e/o non veritiere da parte del Cliente;
- mancato pagamento di almeno una fattura.

6.3 Le spese postali relative al sollecito di pagamento e costituzione in mora, le spese di disattivazione e di riattivazione della fornitura sono a carico del cliente. Nel caso in cui la fornitura sia sospesa per morosità in mancanza dell'invio della comunicazione di costituzione in mora il Fornitore riconoscerà al cliente, un indennizzo automatico pari a 30 € ai sensi dell'articolo 4 del Testo Integrato Morosità Gas (delibera ARG/Gas 99/11 e art 3 della Del Arg/elt 4/08 e s.m.i.)

6.4 In tutti i casi elencati nel presente articolo, il Fornitore non è tenuta al risarcimento di alcun danno al cliente e si riserva il diritto di farsi riconoscere gli eventuali danni subiti.

6.5 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere l'esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

6.6 In caso di risoluzione della fornitura di energia elettrica dovuta ad inadempimento del Cliente ovvero a recesso di quest'ultimo, la fornitura di gas naturale dovrà intendersi anch'essa automaticamente risolta, a meno che il Fornitore intenda proseguire in detta fornitura.

6.7 In caso di risoluzione della fornitura di gas naturale dovuta ad inadempimento del Cliente ovvero a recesso di quest'ultimo, la fornitura di energia elettrica dovrà intendersi anch'essa automaticamente risolta, a meno che il Fornitore intenda proseguire in detta fornitura.

### Art. 7 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' E FORZA MAGGIORE

7.1 Il Fornitore non è responsabile per gli eventuali danni causati dall'energia elettrica e/o dal gas né per eventuali inadempienze, anche parziali, imputabili al Distributore locale od al soggetto che svolge l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica e/o di trasporto del gas naturale (di seguito il "Trasportatore").

7.2 Il Fornitore non è ritenuto responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. Per forza maggiore deve intendersi qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo del Fornitore, che sia causa del suo inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.

7.3 In particolare il Fornitore non sarà responsabile per le sospensioni e/o interruzioni della fornitura di gas e/o energia elettrica causati da guasti e sovraccarichi e non sarà, altresì, responsabile per inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, di terzi che pregiudichino la fornitura. Nessun risarcimento potrà essere richiesto al Fornitore per danni diretti e/o indiretti, causati dall'utilizzo o mancato utilizzo dell'energia elettrica e/o del gas, verificatisi a valle dell'impianto di erogazione in presenza di eventi non controllabili da parte del Fornitore e/o per fatti comunque riconducibili alla rete di distribuzione.

7.4 Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica e/o di gas non sono imputabili al Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo problematiche di distribuzione e/o dispacciamento sulla rete locale/nazionale) e non comportano alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né possono costituire motivo di risoluzione del presente Contratto essendo il Fornitore espressamente manlevato da ogni onere e/o responsabilità a riguardo.

7.5 Il Cliente dovrà comunque comunicare immediatamente al Fornitore ogni contestazione, pretesa, azione o procedimento avviato da terzi relativamente alla fornitura, dei quali venisse a conoscenza. Il Cliente rimarrà comunque responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che il Fornitore dovesse subire a causa della mancata o non tempestiva comunicazione.

### ART. 8 PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE

8.1 Il Fornitore osserverà la periodicità di fatturazione scelta dal cliente nella Proposta di contratto. In assenza di selezione da parte del cliente di gas naturale, la fatturazione degli importi dovuti avverrà: a) con periodicità almeno quadrimestrale per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno; b) con periodicità almeno trimestrale per i clienti con consumo fino a 5000 mc/anno; c) con periodicità mensile per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. . In assenza di selezione da parte del cliente di energia elettrica, la fatturazione degli importi dovuti avverrà bimestralmente per i clienti domestici, mensilmente per i clienti non domestici.

8.2 In caso di violazione di quanto previsto al precedente punto 8.1, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nei termini e modalità previsti dall'Autorità; ad oggi l'indennizzo previsto è pari a € 20. Il Cliente riconosce ed accetta che, qualora i corrispettivi dovuti al Fornitore e indicati in fattura siano di importo ridotto e comunque inferiori a € 30,00, il Fornitore avrà la facoltà di non richiedere il pagamento di tale importo e di richiederne il saldo nella fatturazione successiva, senza applicazione di interessi.

### Art. 9 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

9.1 Il Cliente dovrà provvedere al pagamento dell'intero importo indicato in fattura nel termine ivi previsto, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura medesima. Qualsiasi piano di rateizzazione dovrà essere appositamente concordato con il Fornitore. Resta inteso che la formulazione per iscritto (ai sensi della delibera AEEG 164/08 recante il "Testo integrato della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale"), da parte del Cliente, di un reclamo relativo alla fatturazione, determinerà la sospensione del pagamento degli importi indicati nella fattura cui il reclamo si riferisce fino alla data della comunicazione, da parte del Fornitore, del riscontro relativo al reclamo medesimo (che, laddove si dia luogo a rettifica della fatturazione, conterrà il dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica di fatturazione). Eventuali errori negli importi fatturati verranno corretti e quindi compensati nella prima fattura seguente l'individuazione di tali errori e preventivamente comunicati in forma scritta. Resta inteso che il Cliente non potrà contestare le fatture emesse dal Fornitore trascorsi 24 mesi dalla data di emissione delle medesime.

9.2 Decorso il termine di scadenza per il pagamento indicato in fattura, il Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora calcolati su base annua, al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali spese sostenute per il recupero, fermo restando che il Fornitore potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori. Resta inteso che al Cliente che abbia regolarmente effettuato i pagamenti delle fatture relative all'ultimo biennio verranno applicati dal Fornitore, per i soli primi dieci giorni di ritardo, unicamente gli interessi legali. Per i Clienti con Partita Iva, gli interessi moratori sul ritardato pagamento delle fatture di energia elettrica sono calcolati al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 7 punti percentuali, così come previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.

9.3 In caso di mancato pagamento (anche parziale) degli importi indicati in fattura, rispetto al termine indicato nella fattura medesima, il Fornitore con riferimento a un punto di prelievo/consegna disalimentabile, si riserva la facoltà di richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura previo invio al Cliente di una lettera raccomandata, con l'indicazione di un termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari, per provvedere. La richiesta di sospensione della fornitura sarà inoltrata all'impresa distributrice, senza ulteriore comunicazione al Cliente, dopo 3 giorni lavorativi dallo scadere di detto termine, qualora il Cliente non abbia provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto comunicandolo al Fornitore mediante fax o e-mail da inoltrarsi ai recapiti indicati nell'avviso di insoluto. Al Cliente verranno addebitate le spese di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura, nel limite dell'ammontare previsto da chi effettua la prestazione, nonché quelle postali relative alle comunicazioni effettuate. In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo e successivamente all'entrata in vigore della delibera 67/2013 e s.m.i, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nei termini e modalità previsti dall'Autorità; ad oggi l'indennizzo previsto è il seguente: € 30,00 in caso di sospensione nonostante il mancato invio di comunicazione di messa in mora a mezzo raccomandata scritta; € 20,00 in caso di sospensione con mancato rispetto della tempistica. Resta inteso che il Fornitore non sospenderà la fornitura al Cliente:a) nel caso di mancato accredito dell'importo corrispondente alla fattura emessa nonostante il suo regolare pagamento da parte del Cliente che ne abbia dato comunicazione al Fornitore nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di insoluto; b) nel caso di mancato pagamento di importi non superiori all'ammontare del deposito cauzionale, qualora versato dal Cliente; b) nei giorni di sabato e domenica, oltre i giorni indicati come festivi dal calendario comune, tranne in caso di prelievo fraudolento.

9.4 Il Fornitore, prima di procedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica, potrà effettuare una riduzione pari al 15% della potenza disponibile, qualora il Cliente sia alimentato in bassa tensione e le caratteristiche tecniche del misuratore lo consentano. Una volta decorsi inutilmente 15 giorni dall'avvenuta riduzione senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, la fornitura verrà sospesa.

9.5 Il pagamento delle fatture può essere effettuato dal Cliente presso gli Uffici Postali ovvero tramite domiciliazione bancaria o postale, ovvero tramite le altre modalità messe a disposizione dal Fornitore e comunicate al Cliente. In caso di insolvenza della domiciliazione bancaria o postale, le spese dovute all'insoluto saranno a carico del cliente.

### Art. 10 PRESTAZIONI ACCESSORIE

I costi di eventuali prestazioni accessorie di competenza del Distributore locale, richieste dal Cliente (quali installo contatore, spostamento contatore), saranno a quest'ultimo addebitate dal Fornitore nella misura stabilita da chi effettua la prestazione.

### Art. 11 GARANZIA

11.1 Il Fornitore ha facoltà di richiedere, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, mediante addebito in fattura senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, in misura pari a quanto previsto dall'AEEG nella delibera 229/01 e successive modifiche e integrazioni per il gas e delibera 200/99 e successive modifiche e/o integrazioni per l'energia elettrica.

11.2 Il deposito cauzionale verrà restituito con la cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

11.3 In caso di escussione, totale o parziale, da parte del Fornitore della garanzia prestata, il cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente.

### Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore può cedere il contratto ad altra società, controllata o controllante, autorizzata alla vendita del gas. La cessione non può comportare un aggravio di costi per il cliente o condizioni meno favorevoli.

### Art. 13 RECESSO

13.1 Il cliente può esercitare la facoltà di recesso, in qualsiasi momento con un preavviso di un mese per le utenze domestiche; tre mesi per le utenze non domestiche di gas naturale e in bassa tensione di energia elettrica; sei mesi per le utenze non domestiche di energia elettrica in media tensione, con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della disdetta.

13.2 Qualora il cliente non abbia comunicato il recesso nelle forme e nei termini di preavviso contenuti nel precedente articolo, gli sarà addebitato in fattura un importo per il mancato guadagno, pari all'importo fatturato per il consumo del mese precedente all'interruzione dei prelievi, per i mesi di mancato preavviso.

13.3 Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercente, il termine di preavviso è di un mese e può essere esercitato in qualsiasi momento presentando richiesta scritta direttamente al proprio fornitore.

13.4 La facoltà di recesso può essere esercitata dal Fornitore in qualsiasi momento tramite preavviso di almeno sei mesi al cliente a mezzo raccomandata A.R.

13.5 La disdetta del contratto per la fornitura di energia elettrica non comporta in modo implicito la disdetta della fornitura di gas naturale o viceversa.

### Art. 14 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi, nelle deliberazioni dell'Autorità e alle norme del Codice Civile, ove applicabili.

### Art. 15 FORO COMPETENTE

15.1 Fatto salvo il c.d. foro del consumatore così come individuato dal D.lgs 6 settembre 2005 n. 206, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del contratto sarà devoluta alla competenza del foro ove ha sede legale il Fornitore.

### Art. 16 INFORMAZIONI E RECLAMI

Eventuali richieste di informazioni o reclami potranno essere effettuate per iscritto o recandosi direttamente presso gli uffici del Fornitore all'indirizzo Sienergia. s.r.l. - Via Francesco Tedesco 65 - 83100, Avellino (AV). Al fine di agevolare il cliente, il Fornitore rende disponibile, attraverso il proprio sito internet, un modulo prestampato recante modalità e procedure da eseguire per l'inoltro dei reclami e un fascimile di scheda per l'inoltro degli stessi in forma scritta.

### Art. 17 DECADENZA DEI BENEFICI

In caso di inadempimento reiterato nel pagamento delle fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica e/o gas melano, intendendosi per reiterato il mancato o ritardato pagamento di due fatture anche non successive, il Cliente potrà perdere i benefici di cui all'allegato "Condizioni economiche".

### Art. 18 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le parti s'impegnano a non utilizzare o rivelare le informazioni confidenziali cui avranno accesso nell'esecuzione del Contratto a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità, ad eccezione delle rivelazioni effettuate in adempimento di norme di legge, necessarie per l'esecuzione del Contratto o previo

## Condizioni generali e particolari di fornitura

consenso scritto. Le Parti s'impegnano, altresì, a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità e a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni confidenziali.

### Art. 19 DISCIPLINA FISCALE AGEVOLATA

19.1 Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il cliente dovrà presentare al Fornitore la documentazione comprovante il diritto al beneficio.

19.2 Il cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate.

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

#### Art. 1. Riconsegna dell'energia elettrica

1.1 Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, continuità del servizio, gestione del collegamento del Punto di Prelievo alla rete elettrica, sono disciplinati, salvo diversi accordi tra le Parti, dalla normativa vigente in materia nonché dai provvedimenti emanati dalla competente Autorità. In particolare si precisa che sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'esecuzione del presente Contratto e nel corso della fornitura. Il Cliente è reso edotto del fatto che il Fornitore, quale "Cliente Grossista" ovvero soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione ai sensi del D.Lgs. n. 79/99 e s.m.i., non risponde dei danni causati dall'energia elettrica fornita quale conseguenza di eventi verificatisi a valle dell'impianto di erogazione quale conseguenza di eventi non controllabili da parte del Fornitore e/o, in ogni caso, per fatti riconducibili alla rete di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Il Fornitore assisterà il Cliente nei rapporti con il Distributore locale qualora il livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata non sia ritenuto idoneo.

1.2 Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

1.3 Il Fornitore, in qualità di controparte commerciale ma non di utente del trasporto e del dispacciamento per il punto di prelievo in oggetto, qualora risolve il contratto con quest'ultimo, assicura che il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'articolo 5 della deliberazione ARG/elet 42/08 che saranno successivamente comunicati; e che, la fornitura al cliente finale verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un'altra controparte commerciale, da parte dell'esercente la maggior tutela o dell'esercente la salvaguardia

#### Art. 2 Corrispettivi della fornitura

2.1 Per la somministrazione, il trasporto e il dispacciamento dell'energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore un prezzo (il "Prezzo") calcolato secondo quanto indicato nell'Allegato "Condizioni Economiche".

2.2 Il Prezzo tiene conto dell'impegno, che il Cliente sin da ora manifesta, a rilasciare al Fornitore, su richiesta dello stesso, la dichiarazione di interesse e/o il mandato esclusivo irrevocabile per la partecipazione all'assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero e/o di energia elettrica di produzione nazionale, su base annua e/o per periodi temporali inferiori.

2.3 Il Prezzo è fissato al netto dell'IVA, di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica e degli oneri conseguenti all'applicazione della normativa europea in materia di emissione di CO2 in atmosfera. Tali oneri rimarranno a esclusivo carico del Cliente anche nel caso versati dal Fornitore nella propria qualità di sostituto d'imposta.

#### Art. 3 Mandato della connessione

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei Siti alla rete elettrica di cui alla delibera 333/07 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per la quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c., ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dell'Allegato B della delibera 348/07 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite il Fornitore, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 7bis dell'allegato A della Delibera 156/07 dell'AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, volta e subentro, variazione di potenza di un Sito già attivo.

#### Art. 4 Misura dei consumi

4.1 La misura dell'energia elettrica fornita presso il Punto di Prelievo sarà effettuata dal Distributore locale con la periodicità prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere chiamato a rispondere della mancata esecuzione, da parte del Distributore locale, delle rilevazioni e delle misure dei consumi.

4.2 Qualora i dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore avrà la facoltà di effettuare direttamente la misura dell'energia elettrica fornita al Cliente o di procedere con fatturazione in acconto sulla base dei prelievi stimati.

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI GAS NATURALE

#### Art. 1 Perfezionamento del Contratto e inizio della fornitura

1.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 delle Condizioni Generali, la fornitura di gas è inoltre subordinata: a) all'esistenza dell'allacciamento ad una rete di distribuzione e all'attivazione della fornitura da parte del Distributore locale; b) all'esistenza di un impianto interno (come definito al successivo articolo 5) conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente; c) all'ottenimento, da parte del Cliente e del Fornitore, per quanto di rispettiva competenza, delle autorizzazioni, permessi e servizi necessari; d) al perfezionamento dei contratti di trasporto e di vettoriamento; e) alla consegna al Fornitore, da parte del Cliente, della documentazione prevista dalla normativa vigente, anche in materia urbanistica.

#### Art. 2 Modalità di calcolo dei consumi

2.1 Il corrispettivo dovuto dal Cliente e indicato in fattura è determinato sulla base dei consumi rilevati dal Distributore locale ovvero comunicati dal Cliente a seguito di autolettura. In assenza di lettura effettiva ovvero di autolettura, la fatturazione può avvenire stimando i consumi sulla base dei prelievi registrati in periodi equivalenti ovvero in relazione a quanto indicato nel contratto in ordine al consumo annuo presunto.

2.2 In assenza di rilevazione della lettura da parte del personale incaricato, il Cliente provvederà all'autolettura del contatore, a mezzo del servizio indicato in fattura e secondo le modalità ed i termini ivi specificati dal Fornitore. La periodicità di effettuazione dell'autolettura è la medesima di quella relativa alla fatturazione dei consumi di cui all'articolo 8 delle Condizioni Generali di Fornitura. L'autolettura ha validità ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso.

2.3 Gli importi dei volumi di gas consumati nel periodo per il quale non è stato possibile effettuare la lettura e per il quale il cliente non ha fatto pervenire i dati dell'autolettura verranno conguagliati, senza l'aggravio degli interessi, nella prima bolletta successiva alla verifica dei reali consumi.

#### Art. 3 Misuratori e controlli

3.1 Il Fornitore può sottoporre in ogni tempo i misuratori ad opportuni controlli e chiedere che vengano sostituiti in caso di accertato cattivo funzionamento.

3.2 Gli eventuali errori di determinazione dei volumi di gas consumati derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati, senza conteggio d'interessi. Negli eventuali periodi di guasto o fuori servizio degli apparecchi di misura, i consumi di gas da addebitare al Cliente saranno quantificati utilizzando parametri ed elementi idonei a ricostruire, con la migliore approssimazione possibile, i consumi non misurati.

3.3 Il cliente può richiedere la verifica della regolarità di misurazione del contatore. Se a seguito di verifica, il contatore non risulterà regolare, si procederà alla rettifica dei consumi. In caso contrario, l'onere della verifica è posto a carico del cliente.

3.4 Se il misuratore si arrestasse o comunque risultasse difettoso nel funzionamento, il Cliente deve informare il gestore della rete e il Fornitore non appena abbia constatato l'irregolarità.

#### Art. 4 Corrispettivi della fornitura

4.1 Il Cliente corrisponderà al Fornitore, per ogni metro cubo di gas rilevato o comunicato, il corrispettivo indicato nell'Allegato "Condizioni Economiche". Sono a carico del Cliente, e vengono inclusi in fattura, anche gli oneri fiscali relativi al Contratto, ivi compresi i costi relativi alla distribuzione, nonché tutte le altre somme (come, per esempio, le accise ed ogni altro tributo gravante sul gas) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni e atti adottati dall'Autorità.

4.2 I prezzi indicati, fatto salvo quanto indicato nell'Allegato, riceveranno integralmente le eventuali variazioni stabilite dalla Autorità, così come verrà automaticamente recepito l'inserimento di eventuali ulteriori oneri che dovessero essere introdotti e gravare sulla fornitura al Cliente. L'applicazione di tali variazioni avverrà con la stessa data di efficacia definita dall'Autorità e, in ogni caso, verrà imputata con la fattura emessa successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione.

#### Art. 5 Impianto Interno e relative verifiche

5.1 Il cliente è responsabile dell'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, per cui si impegna a mantenerlo in stato di sicuro funzionamento. Il Fornitore mette a disposizione del cliente, sul proprio sito internet, delle istruzioni per l'uso sicuro ed efficiente del gas e per il risparmio energetico.

5.2 Il Cliente è costituito depositario del contatore e risponde della sottrazione, distruzione e di qualunque eventuale danno arrecato allo stesso e agli apparecchi accessori installati presso di lui; il cliente deve provvedere alla cura e protezione del contatore e risponde di eventuali danni arrecati al contatore dall'incuria o dalle intemperie; è fatto divieto assoluto al Cliente di spostare il contatore dal luogo in cui è stato collocato.

5.3 Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione e all'impianto interno. In tal caso il Fornitore comunicherà al Cliente se tale modifica possa comportare un mutamento delle condizioni contrattuali e fiscali di fornitura del gas.

5.4 Il cliente si impegna inoltre a comunicare al gestore della rete eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del contatore.

#### Art. 6 Obblighi accessori allo svolgimento del servizio

Il Cliente si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore locale o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. In caso di impossibilità di accesso alla proprietà privata, il Fornitore è tenuto ad inviare un'apposita comunicazione scritta di avviso; successivamente all'invio di detta comunicazione, il diniego di accesso e la ripetuta impossibilità di accedere alla proprietà privata, possono dare luogo alla immediata sospensione della fornitura. Le spese di tale sospensione e di eventuale riattivazione sono a carico del Cliente.

### INFORMATIVA E CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI EX ART. 13 DL 196/2006 e successive modifiche e integrazioni

Tenuto conto dell'obbligo di informativa nei confronti degli interessati ("persone fisiche, persone giuridiche, enti od associazioni cui si riferiscono i dati personali"), previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legislativo, in relazione al trattamento dei dati personali, la "Sienergia S.r.l.", con sede in Avellino, via Francesco Tedesco n. 65, in qualità di titolare del trattamento Le fornisce le seguenti informazioni.

#### 1. Finalità il trattamento:

- È diretto all'espletamento delle finalità di assunzione ed elaborazione di informazioni precontrattuali nonché alle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto con la "Sienergia S.r.l.";
- Può essere diretto all'espletamento da parte di altre società di servizi complementari e/o connessi alle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti intrapresi con la "Sienergia S.r.l.";
- Cuò anche essere diretto da parte della "Sienergia S.r.l." e/o da parte di società controllanti, e/o controllate e/o collegate alla "Sienergia S.r.l." stessa, all'espletamento: 1) delle finalità connesse all'attività commerciale, d'informazione e promozione commerciale dei prodotti della Sienergia. s.r.l.; 2) di giochi e concorsi a premi organizzati dalla "Sienergia S.r.l.".

#### 2. Modalità di trattamento dei dati il trattamento:

- È realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1 comma2, lett. B), della Legge, cioè raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, modifica, raffronto, interconnessione, utilizzo, consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione, distruzione, sicurezza, protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità, ecc;
- È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- È svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare del trattamento e/o da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti però parte della catena distributiva del settore nonché da società di servizi, in qualità di Titolari del trattamento;
- È svolto direttamente dal Titolare e/o da società esterne ma dirette collaboratrici del Titolare (es. Società che svolgono servizi di stampa e imbustamento, recupero crediti, bollettazione, ecc). L'elenco dei dati è costantemente aggiornato ed è possibile conoscerlo agevolmente richiedendolo al Responsabile del trattamento di cui al successivo punto 9.

#### 3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
- strettamente necessario alla stipulazione di nuovi, contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere derivanti da un contratto o alla gestione dei servizi offerti da altri soggetti scelti dallo stesso interessato.

#### 4. Rifiuto del conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nei casi di cui al precedente punto 3, comporta l'impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti.

#### 5. Comunicazione dei dati

a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità obbligatori per legge - agli altri soggetti della "Sienergia S.r.l.";

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) ad altre società in qualità di autonomi titolari del trattamento previa autorizzazione da parte dell'interessato;

c) inoltre i dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e c), a società controllanti, controllate e collegate alla "Sienergia S.r.l.".

6. Disdetta I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero I dati personali non verranno trasferiti all'estero se non in adempimento di un obbligo contrattuale o di legge.

8. Diritti dell'interessato L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di, specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Responsabile del trattamento di cui al successivo punto 9

9. Responsabile del trattamento Il Responsabile del Trattamento è "Sienergia S.r.l." via Francesco Tedesco, n° 65 - 83100 Avellino - tel. 0825-74125

Preso visione dell'informativa di cui sopra

per le finalità di cui al punto 1 AUTORIZZA il trattamento dei propri dati personali

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma

### RINUNCIA AL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Al fine di accelerare le procedure di cambio fornitore, il cliente espressamente dichiara di voler rinunciare al periodo di ripensamento ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e dell'Allegato A alla deliberazione 8 luglio 2010 - ARG/com 104/10.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma

### MERCATO DI APPARTENENZA per i soli clienti finali non domestici di Energia Elettrica

Ha diritto alla maggior tutela il cliente che dichiara di: non avere più di 50 dipendenti - non avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro; non avere, con riferimento a tutto il territorio nazionale, punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media alta o altissima tensione. Negli altri casi il Cliente verrà associato come avente diritto al regime di salvaguardia. Il cliente dichiara di avere diritto al regime di  maggior tutela  salvaguardia

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma

# Condizioni generali e particolari di fornitura

## NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.

Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, in alternativa all'offerta attuale.

Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) o chiamare il numero verde 800.166.654.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

### Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

- Società di vendita;
- Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento
- Codice identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata
- Data e ora del contatto
- Firma del personale commerciale che l'ha contattata.

### Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto

- Data di presunta attivazione
- Periodo di validità della proposta
- Eventuali oneri a carico del cliente

Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI (Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica), se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

### Contenuto del contratto

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio
- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento
- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

### Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa

- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

### Diritto di ripensamento

Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

- 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale) e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura;
- 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.

## LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS ai sensi della Delibera n. 164/08 dell'AEEG

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas:

il tempo massimo per la risposta motivata ai reclami scritti è pari a 40 giorni solari, per la rettifica di fatturazione è pari a 90 giorni solari e per la rettifica di doppia fatturazione è pari a 20 giorni solari.

Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale:

in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, il venditore corrisponde al cliente finale, in base alle modalità previste dal quadro normativo vigente, un indennizzo automatico base, secondo quanto di seguito indicato: a) per il mancato rispetto del tempo di risposta ai reclami scritti 20 euro se la prestazione è eseguita tra 40 e 80 giorni, 40 euro se è eseguita fra 80 e 120 giorni e 60 euro se è eseguita oltre 120 giorni; b) per il mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di fatturazione 20 euro se la prestazione è eseguita tra 90 e 180 giorni, 40 euro se la prestazione è eseguita tra 180 e 270 giorni e 60 euro se la prestazione è eseguita oltre 270 giorni; c) per il mancato rispetto del tempo di rettifica di doppia fatturazione 20 euro se la prestazione è eseguita tra 20 e 40 giorni, 40 euro se la prestazione è eseguita tra 40 e 60 giorni e 60 euro se la prestazione è eseguita oltre 60 giorni. La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

Livelli generali di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas:

la percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari è pari a 95%; la percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione (da non intendersi come doppia fatturazione) inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari è pari a 95%.

## LIVELLI EFFETTIVI DI QUALITÀ COMMERCIALE REGISTRATI DALLA SIENERGIA

Risultati standard specifici anno 2016

Indicatore	Percentuale di rispetto	
	I semestre	II semestre
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	100	100
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione di cui all'Articolo 8 inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari	100	100

Risultati standard generali anno 2016

Indicatore	Percentuale di rispetto	
	I semestre	II semestre
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	100	100
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	100	100
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	100	100

## ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard;

b. i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

## BONUS SOCIALE

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.

Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica

Per maggiori informazioni visita il sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) o chiama il n° verde 800.166.654.

## CATEGORIE D'USO DEL GAS

Ai sensi della Delibera 229/2012/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, le categorie d'uso del gas sono identificabili come da tabella seguente:

Codice	Descrizione
C1	Riscaldamento
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C4	Uso condizionamento
C5	Uso condizionamento + riscaldamento
T1	Uso tecnologico (artigianale - industriale)
T2	Uso tecnologico + riscaldamento

## TIPOLOGIE DI UTENZA ENERGIA ELETTRICA

Ai sensi della Delibera ARG/elt 199/11 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, le categorie d'uso del gas sono identificabili come da tabella seguente:

Codice	Descrizione
D1	Abitazione di residenza anagrafica con pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento
D2	Domestico residente con potenza <= 3 kw Cliente che utilizza l'elettricità per alimentare la sua abitazione
D3	Domestico residente con potenza > 3 kw Cliente che utilizza l'elettricità per alimentare la sua abitazione
D3NR	Domestico non residente Cliente, titolare del contratto di Fornitura, che non ha residenza anagrafica
AU	Altri usi Cliente che utilizza l'elettricità per usi diversi dall'abitazione
IP	Illuminazione pubblica

## ALLEGATI

Gli allegati qui di seguito elencati fanno parte integrante e sostanziale del contratto:

Allegato 1: Modulo per l'inoltro dei reclami;

Allegato 2: Modello di comunicazione dei dati catastali.

Allegato 3: Condizioni economiche

Data e ora

Firma dell'Agente Sienergia